



COMUNE DI ALÌ

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45, CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

P. Iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7

AREA AMMINISTRATIVA

protocollo@pec.comune.ali.me.it - area.tecnica@pec.comune.ali.me.it

www.comune.ali.me.it

COPIA DETERMINA N. 23/A DEL 13/02/2020

OGGETTO: Debito fuori bilancio da Sentenza del Tribunale Civile di Messina n. 1246 del 06.06.2018 – Giudizio Famà Giovanni Natale e Famà Maria c/ Comune di Ali. Impegno spesa e liquidazione somme. Esente CIG

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

- con atto di citazione notificato il 17/05/2008, i Sigg. Famà Giovanni Natale e Famà Maria hanno convenuto il Comune di Ali davanti al Tribunale Civile di Messina nel giudizio RG n. 3733/2008, per ottenere l'accoglimento delle seguenti domande:
riconoscere e dichiarare l'obbligo del Comune di Ali al ritrasferimento di terreno sito in Ali, C.da S. Antonio – censito al foglio 11, part. 115 - da proprio potere in proprietà degli attori;
condannare, con qualsiasi statuizione il Comune di Ali a ritrasferire terreno per cui è causa in favore degli odierni attori, non essendo stato destinato alla finalità pattuita o similare;
condannare, inoltre, il Comune di Ali al risarcimento in favore degli odierni attori di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli stessi a causa ed in conseguenza della volontaria condotta omissiva tenuta dall'Ente convenuto, da quantificarsi in sede giudiziale, e ciò a partire dalla data di pubblicazione della sentenza n. 369/84, od in subordine, senza rinuncia alla superiore richiesta, a partire dalla ricezione della lettera raccomandata n. 5868 dell'8/06/1992 (pervenuta al Comune in data 11/06/1992), con cui nell'interesse e per conto della sig.ra Bertuccio Antonina ved. Famà e del sig. Giuliano Andrea, (danti causa degli odierni attori) si richiedeva espressamente al Comune di Ali il ritrasferimento dell'immobile de quo;
in via gradata, condannare il Comune di Ali al risarcimento dei danni che in via equitativa l'adito Tribunale vorrà ritenere sussistenti e rispondenti ai pregiudizi di ordine patrimoniale e non patrimoniale subiti dagli attori in conseguenza dell'illecita condotta dell'ente convenuto;
condannare il Comune di Ali al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa;
- il giudizio incoato con l'atto di citazione notificato il 17/05/2008, ha tratto origine da una complessa e datata vicenda già oggetto di giudizio civile RG. n. 469/79 definito con Sentenza Tribunale Civile di Messina n. 369 del 23/03/1984, sorta dal trasferimento al Comune di Ali di un appezzamento di terreno di mq. 250 circa, censito al foglio 11, part. 115, effettuato con atto pubblico di vendita del 12.08.1959 dai Sigg. Bertuccio Giuseppa, Bertuccio Antonina, Bertuccio Maddalena, Bertuccio Giovanni, dante causa degli odierni attori Sigg. Famà Giovanni Natale e Famà Maria, dietro pagamento da parte del Comune della somma delle vecchie Lire 180.000;

- il predetto contratto pubblico di acquisto era stato stipulato con espresso obbligo per il Comune di Ali, nel caso in cui il terreno non fosse stato utilizzato per la costruzione di un asilo, di restituzione dello stesso ai vecchi proprietari dietro recupero delle Lire 180,00 corrisposte agli alienanti;
- in epoca successiva all'atto pubblico di vendita del 12.08.1959, veniva stipulato in data 19.11.1977, atto di divisione fra Bertuccio Antonina ved. Famà, dante causa degli attori del giudizio sorto nel 2008, Sigg. Famà Giovanni Natale e Famà Maria, Bertuccio Giovanni e gli aventi causa degli altri soggetti che contrassero con il Comune di Ali la vendita del 12.08.1959, a norma della quale i diritti sul terreno in questione furono assegnati in proprietà in ragione di metà ciascuno, a Bertuccio Antonia, dante causa dei Sigg. Sigg. Famà Giovanni Natale e Famà Maria (attori del giudizio R.G. n. 3733/2008 definito con la Sentenza n. 1246/2018) e a Giuliano Andrea;
- a seguito della mancata realizzazione sul terreno di che trattasi da parte del Comune di Ali dell'opera pubblica prevista dall'atto di vendita del 12/08/1959, con atto di citazione notificato al Comune di Ali il 02/03/1979 per conto dei Sigg. Bertuccio Antonina e Giuliano Andrea, l'Ente è stato convenuto nel giudizio RG. n. 469/79 per ottenere:
 1. la restituzione dell'appezzamento di terreno venduto con atto del 12/08/1959 per la mancata realizzazione dell'opera pubblica;
 2. il risarcimento dei danni e pagamento delle spese processuali, dichiarando al contempo gli attori la disponibilità alla restituzione all'Ente della somma delle vecchie Lire 180,00 versata per l'acquisto dello stesso;
- con la sentenza n. 369 del 23/03/1984, emessa a definizione del giudizio di cui sopra RG. n. 469/79, il Tribunale Civile di Messina accogliendo parzialmente le domande degli attori ha:
 1. *dichiarato il diritto dei Sigg. Bertuccio Antonina e Giuliano Andrea al ritrasferimento del fondo sito in Contrada S. Antonio del Comune di Ali, già oggetto di vendita al Comune con l'atto pubblico in data 12.08.1959"*;
 2. *rigettato gli altri capi di domanda;*
 3. *liquidato le spese processuali in complessive Lire 600.00, di cui lire 400,00 (due terzi) vanno posti al carico del Comune convenuto, rimasto pur sempre soccombente, e compensate per un terzo (lire 200.00).*

DATO ATTO CHE,

- Il Tribunale Civile di Messina con la Sentenza n. 1246 del 06/06/2018, emessa a definizione del giudizio RG n. 3733/2008 promosso dai Sigg. Famà Giovanni Natale e Famà Maria contro il Comune di Ali, e oggetto di Ordinanza ex art. 287 c.p.c. del 06/12/2018 per correzione di errore materiale, ha statuito:
 1. *rigetta la domanda tendente a ottenere il trasferimento del terreno di mq. 180 residuali (degli originari mq. 250 il Comune ha utilizzato una parte di mq 62 per l'allargamento di sede stradale) ... accogliendo l'eccezione del ne bis in idem sollevata da parte convenuta essendo detto trasferimento già statuito nella sentenza emessa da questo Tribunale n. 369 del 23.03.1984;*
 2. *accoglie la domanda di risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ... e per l'effetto confermando il diritto da parte degli attori ad avere trasferito il terreno residuale oggetto della sentenza n. 369/84 anzi citata condanna il Comune di Ali a risarcire agli attori la somma complessivamente determinata di € 3.418,329 come definita in motivazione (€ 1.765,420 per rivalutazione dei mq 180 residuali da restituire agli attori oltre fruttificazione legale dalla pubblicazione della sentenza n. 369/84), oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;*
 3. *condanna il Comune di Ali al pagamento delle spese del presente giudizio per un ammontare di € 1.378,00 oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali tenuto conto del parziale accoglimento della domanda.*

PRESO ATTO CHE,

- la somma da corrispondere a titolo di risarcimento del danno valutata in via equitativa in € 3.418,329 aumentata degli interessi legali calcolati dal 06/06/2018, data di pubblicazione della sentenza, al soddisfo, per come di seguito elencata è pari a € 3.446,12:

Risarcimento danno	†	3.418,329
Interessi legali dal 06/06/2018 al 31/10/2019	†	28,62
TOTALE	†	3.446,95

- α) con nota acquisita al protocollo dell'Ente con n. 4638 del 12.07.2019, l'Avv. Gianfilippo Brunetto, difensore di fiducia degli attori Sigg. Famà Giovanni Natale e Famà Maria, ha trasmesso il conteggio delle spese legali liquidate con la Sentenza n. 1246 del 06/06/2018 per come di seguito elencate è pari a € 2.210,65:

Spese liquidate in sentenza	€	1.378,00
Spese generali al 15% di € 1.378,00	€	206,70
C.P.A. al 4%	€	63,38
I.V.A. al 22%	€	362,57
Registrazione sentenza mod. F.23	€	200,00
TOTALE SPESE LEGALI	€	2.210,65

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 30.12.2019 avente ad oggetto: **Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000. Giudizio Famà Giovanni Natale e Famà Maria c/Comune di Ali definito con Sentenza del Tribunale Civile di Messina n. 1246 del 06/06/2018** con la quale sono state individuate le risorse per il pagamento della complessiva somma di € 5.657,60 ai Sigg. Famà Giovanni Natale e Famà Maria, al **Codice 01.11.1.110 - Capitolo 357** del bilancio di previsione esercizio 2019 – 2021;

DATO ATTO CHE, a seguito del decesso del Sig. Famà Giovanni Natale in data 20.12.2019, ai fini della esecuzione della Sentenza del Tribunale Civile di Messina n. 1246 del 06/06/2018, la somma di € 2.828,80 di spettanza al Sig. Famà Giovanni Natale, risulta dovuta agli eredi, Sigg. re Manganaro Maria e Famà Antonella, come da Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notarietà per uso successione, acquisita agli atti dell'Ente al Prot. n. 730 del 03.02.2020;

RITENUTO NECESSARIO, per le premesse sopra esposte e giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/12/2019, procedere al formale impegno di spesa della complessiva somma di € 5.657,60 e, conseguentemente, alla liquidazione:

- quanto a € 2.828,80, alle Sigg.re Manganaro Maria e Famà Antonella, n.q. di eredi di Famà Giovanni Natale;
- quanto a € 2.828,80, alla Sig.ra Famà Maria;

DATO ATTO CHE, per la spesa di che trattasi non vi è obbligo di acquisizione all'Anac del Codice CIG;

VISTO l'art. 51, comma 3, della Legge n. 142 del 08.06.1990, così come modificato dall'art. 6 della Legge n. 127 del 15.05.1997, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l'art. 2, comma 3, della L.R. n. 23 del 07.09.1998;

VISTA la Determina Sindacale n. 22 del 22.10.2019 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa e dei rispettivi servizi, ai sensi dell'art. 53, comma 23, L. n. 388/2000;

DATO ATTO della competenza, in capo all'Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Ali, all'adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell'Area Amministrativa dell'Ente, in virtù dell'art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell'art. 4 del Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 18.05.2004 e modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17.10.2013;

DATO ATTO CHE in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

DATO ATTO CHE il Responsabile dell'Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con la Delibera Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2019 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Uffici e Servizi del Comune di Ali;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

VISTA la Legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente regolamento comunale degli uffici e servizi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **DI IMPEGNARE**, la complessiva somma di € **5.657,60** per fare fronte alla spesa da liquidare in esecuzione della Sentenza del Tribunale Civile di Messina n. 1246 del 06/06/2018, giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 30/12/2019 di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000;
3. **DI IMPUTARE** la complessiva somma di € **5.657,60** al **Codice 01.11.1.110 - Capitolo 357 Impegno n. 751** del bilancio esercizio finanziario 2020, in corso di predisposizione - **RR.PP. 2019**;
4. **DI LIQUIDARE**, la suddetta somma di € **5.657,60** nel seguente modo:
 - quanto a € 2.828,80, alle Sigg.re Manganaro Maria e Famà Antonella, n.q. di eredi di Famà Giovanni Natale, con bonifico bancario su conto dedicato comunicato con nota prot. n. 639 del 31.01.2020;
 - quanto a € 2.828,80, alla Sig.ra Famà Maria, con bonifico bancario su conto dedicato comunicato con nota prot. n. 888 del 10/02/2020;
5. **DI TRASMETTERE**, copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.
6. **DI PUBBLICARE**, ai sensi di legge, la presente Determina all'Albo pretorio on-line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e del Comune di Ali.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

IL SINDACO

F.to Dott. Ing. Natale Rao

DETERMINA N. 23/A DEL 13/02/2020

OGGETTO: Debito fuori bilancio da Sentenza del Tribunale Civile di Messina n. 1246 del 06.06.2018 – Giudizio Famà Giovanni Natale e Famà Maria c/ Comune di Ali. Impegno spesa e liquidazione somme. Esente CIG

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

APPONE

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5 della Legge n. 142 del 1990, introdotto dall'art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000,

ATTESTA

che la spesa complessiva di € **5.657,60** di cui al presente provvedimento trova la relativa copertura finanziaria al al **Codice 01.11.1.110 - Capitolo 357 Impegno n. 751** del bilancio esercizio finanziario 2020, in corso di predisposizione - **RR.PP. 2019.**

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.

Ali, li 13/02/2020

**Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente Determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune, al n° Reg. _____ dal

_____ al _____

Ali, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
